



NOTAIO  
Giovanna Falco

N. 31866 del Repertorio N. 12181 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA**

**DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

**"S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER  
AZIONI"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici  
del mese di giugno (12 GIUGNO 2014)  
alle ore diciassette e minuti quaranta.

In Ragusa, nel mio studio in via Archimede n. 17/D.

Io Giovanna Falco, notaio in Ragusa, iscritto nel Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica, dò atto,  
con il presente verbale, che si è svolta, in data odierna  
con inizio alle ore sedici e minuti quarantotto, presso i  
locali in Ragusa, Viale del Fante n. 10, l'Assemblea in sede  
straordinaria della società consortile per azioni "S.R.R.  
**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**"  
con sede a Ragusa in Viale del Fante n. 10, capitale sociale  
di euro duecentomila e centesimi zero (euro 200.000,00),  
versato per euro cinquantamila e centesimi quaranta (euro  
50.000,00), codice fiscale, partita IVA e numero di  
iscrizione nel Registro delle Imprese di Ragusa:  
01544690884, convocata presso la sede sociale per il giorno  
11 giugno 2014 alle ore nove e minuti zero in prima  
convocazione, e nello stesso luogo, per oggi, alle ore  
sedici e minuti zero, in seconda convocazione, con le  
modalità disposte dall'art. 14 del vigente statuto sociale,  
per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- modifica artt. 14, 16 e 26 dello statuto sociale,  
determinazioni inerenti e conseguenti.


Ha assunto la presidenza della suddetta assemblea, a norma  
dell'art. 16 del vigente statuto sociale, il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione, Cavallo Filippo, il quale ha  
constatato e fatto constatare:

- **che** la società non ha emesso titoli azionari;
- **che** in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta;
- **che** per il Consiglio di Amministrazione vi era la presenza  
dello stesso Cavallo Filippo, Presidente del Consiglio di  
Amministrazione, e dei Consiglieri Piccitto Federico e  
Fornaro Vito;
- **che** erano presenti i soci:

"COMUNE DI RAGUSA", con sede a Ragusa in Corso Italia n. 72,  
titolare di numero quattromilaquattrocentotrentasette (n.  
4.437) azioni del valore nominale complessivo di euro  
quarantaquattromilatrecentosettanta e centesimi zero (euro  
44.370,00), in persona del Sindaco, Piccitto Federico;

"COMUNE DI VITTORIA", con sede a Vittoria in via Bixio n.

Registrato a Ragusa  
il giorno *do luglio 2014*  
al n. *4726*



34, titolare di numero tremilacinquecentosessanta (n. 3.560) azioni del valore nominale complessivo di euro trentacinquemilaseicento e centesimi zero (euro 35.600,00), in persona del Vice Sindaco, Cavallo Filippo;

"COMUNE DI POZZALLO", con sede a Pozzallo in Piazza Municipio n. 1, titolare di numero millecentocinquantaquattro (n. 1.154) azioni del valore nominale complessivo di euro undicimilacinquecentoquaranta e centesimi zero (euro 11.540,00), in persona del Vice Sindaco, Gugliotta Francesco, giusta valida delega conferitagli dal Sindaco di tale Comune;

"COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA", con sede a Santa Croce Camerina in via Carmine n. 95, titolare di numero cinquecentoquarantasei (n. 546) azioni del valore nominale complessivo di euro cinquemilaquattrocentosessanta e centesimi zero (euro 5.460,00), in persona in persona del Sindaco, Iurato Francesca;

"COMUNE DI ACATE", con sede ad Acate in Piazza Libertà n. 34, titolare di numero cinquecentoquindici (n. 515) azioni del valore nominale complessivo di euro cinquemilacentocinquanta e centesimi zero (euro 5.150,00), in persona del Sindaco, Francesco Raffo;

"COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI", con sede a Chiaramonte Gulfi in Corso Umberto n. 65, titolare di numero cinquecentoventuno (n. 521) azioni del valore nominale complessivo di euro cinquemiladuecentodieci e centesimi zero (euro 5.210,00), in persona del Sindaco, Fornaro Vito;

"COMUNE DI GIARRATANA", con sede a Giarratana in Piazza Vittorio Veneto n. 2, titolare di numero duecentoquindici (n. 215) azioni del valore nominale complessivo di euro duemilacentocinquanta e centesimi zero (euro 2.150,00), in persona del Sindaco, Giaquinta Bartolo;

"COMUNE DI MONTEROSSO ALMO", con sede a Monterosso Almo in Piazza San Giovanni s.n., titolare di numero duecentosedici (n. 216) azioni del valore nominale complessivo di euro duemilacentosessanta e centesimi zero (euro 2.160,00), in persona del Sindaco, Buscema Paolo;

"PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA", con sede a Ragusa nel Viale del Fante sn, titolare di numero mille (1.000) azioni del valore nominale complessivo di euro diecimila e centesimi zero (euro 10.000,00), in persona del Dirigente del Settore Geologia e Tutela Ambientale, Salvatore Buonmestieri, giusta valida delega conferitagli dal Commissario Straordinario di detto Ente;

- **che** per il Collegio Sindacale erano presenti il Presidente, Buscema Salvatore, ed entrambi i sindaci effettivi, Garaffa Luca e Scillieri Gisella;

- **che** tutti gli intervenuti hanno sottoscritto il foglio delle presenze che si trova conservato agli atti della società;

e che pertanto, essendo rappresentato in Assemblea il cinquantotto virgola duecentoquarantacinque per cento (58,245%) del capitale sociale, a norma dell'art. 17 del vigente statuto sociale, l'Assemblea in seconda convocazione poteva considerarsi validamente costituita.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e verificata sia la regolarità delle cennate deleghe, che saranno conservate agli atti della società, che della costituzione dell'Assemblea, ha constatato e fatto constatare altresì che la stessa poteva validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno e ne ha iniziato la trattazione ricordando agli intervenuti che giusta nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 15743 del 23 aprile 2014 la società è stata autorizzata ad apportare modifiche agli articoli 14, 16 e 26 e propone di modificarli nel modo che segue:

"ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione, ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.";

"ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario

stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.";

#### "ART. 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, è esercitata dal collegio sindacale che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora non sia possibile affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, il bilancio annuale della Società dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del D.lgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno

trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo."

L'Assemblea quindi, invitata dal Presidente a deliberare su quanto proposto, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, previo parere favorevole dei componenti del Collegio Sindacale presenti, all'unanimità,

#### **HA DELIBERATO**


- di modificare gli articoli 14, 16 e 26 del vigente statuto sociale nel testo proposto dal Presidente.

Il testo del nuovo statuto con le modifiche innanzi approvate è riprodotto nel documento che il Presidente dell'Assemblea mi ha consegnato per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Nessun altro avendo chiesto la parola, nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è terminata alle ore diciassette e minuti cinque.

Del che io notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me personalmente, che consta di due fogli di cui occupa sette pagine per intero e parte della ottava fin qui ed è sottoscritto, a norma di legge, soltanto da me notaio alle ore diciotto e minuti cinque.

F.to: Giovanna Falco notaio.



**STATUTO DELLA "S.R.R. SOCIETA' PER LA  
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI  
A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra la 'Provincia Regionale di Ragusa', il 'Comune di Ragusa', il 'Comune di Acate', il 'Comune di Comiso', il 'Comune di Chiaramonte Gulfi', il 'Comune di Giarratana', il 'Comune di Ispica', il 'Comune di Modica', il 'Comune di Monterosso Almo', il 'Comune di Pozzallo', il 'Comune di Santa Croce Camerina', il 'Comune di Scicli' ed il 'Comune di Vittoria' una società consortile per azioni con la denominazione: 'S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI' per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorchè essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 9/2010. Il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

**ART. 2 - SEDE**

La Società ha sede legale nel Comune di Ragusa, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

**ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario

dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art.8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8 c. 2 della L.R. n. 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La 'S.R.R.', ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss. della L.R. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative 'S.R.R.' possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

#### **ART. 5 - FUNZIONI**

La 'S.R.R.' inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano

d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n. 9/2010;

c) la 'S.R.R.' esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n. 9/2010;

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti.

L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito

Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

#### **ART. 6 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

#### **ART. 7 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale iniziale della Società è di Euro duecentomila (Euro 200.000,00) ed è diviso in numero ventimila (20.000,00) azioni nominative ordinarie di Euro dieci (Euro 10,00) cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) novantacinque per cento (95%) ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) cinque per cento (5%) alla provincia appartenente all'ATO. Detto capitale è sottoscritto nelle seguenti rispettive misure:

- 'Comune di Ragusa' (abitanti n. 68.956) numero quattromilaquattrocentotrentasette (4.437) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro quarantaquattromilatrecentosettanta (Euro 44.370,00);

- 'Comune di Acate' (abitanti n. 8.000) numero cinquecentoquindici (515) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro cinquemilacentocinquanta (Euro 5.150,00);


- 'Comune di Comiso' (abitanti n. 29.076) numero milleottocentosettantuno (1.871) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro diciottomilasettecentodieci (Euro 18.710,00);

- 'Comune di Chiaramonte Gulfi' (abitanti n. 8.099) numero cinquecentoventuno (521) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro cinquemiladuecentodieci (Euro 5.210,00);

- 'Comune di Giarratana' (abitanti n. 3.343) numero duecentoquindici (215,00) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro duemilacentocinquanta (Euro 2.150,00);

- 'Comune di Ispica' (abitanti n. 14.457) numero novecentotrenta (930) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro novemilatrecento (Euro 9.300,00);

- 'Comune di Modica' (abitanti n. 52.639) numero





tremilatrecentoottantasette (3.387) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro trentatremilaottocentosettanta (Euro 33.870,00);

- 'Comune di Monterosso Almo' (abitanti n. 3.346) numero duecentosedici (216) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro duemilacentosessanta (Euro 2.160,00);

- 'Comune di Pozzallo' (abitanti n. 17.936) numero millecentocinquantaquattro (1.154) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro undicimilacinquecentoquaranta (Euro 11.540,00);

- 'Comune di Santa Croce Camerina' (abitanti n. 8.481) numero cinquecentoquarantasei (546) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro cinquemilaquattrocentosessanta (Euro 5.460,00);

- 'Comune di Scicli' (abitanti n. 25.614) numero milleseicentoquarantotto (1.648) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro sedicimilaquattrocentoottanta (Euro 16.480,00);

- 'Comune di Vittoria' (abitanti n. 55.317) numero tremilacinquecentosessanta (3.560) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro trentacinquemilaseicento (Euro 35.600,00);

- 'Provincia Regionale di Ragusa' numero mille (1.000) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro diecimila (Euro 10.000,00).

Totale quota Provincia Euro diecimila (Euro 10.000,00);

Totale Quote Comuni Euro centonovantamila (Euro 190.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

#### **ART. 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della 'S.R.R.', ai sensi dell'art. 7 c. 4 e segg. della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il

valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La 'S.R.R.' conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n. 19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della 'S.R.R.'.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale; scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle 'S.R.R.' sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2010.

#### **ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA**

La 'S.R.R.' assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della L.R. n. 9/2010, e 45, comma 2, della L.R. n. 2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la 'S.R.R.' non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino ai termini di legge.

Nella fase di avvio della 'S.R.R.', in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della 'S.R.R.' è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della 'S.R.R.', a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi

rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonchè all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le 'S.R.R.' provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonchè dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

#### **ART. 10 - SOCI**

Assumono la qualità di socio della 'S.R.R.', tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i componenti Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 7, così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di Ragusa. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonchè all'art. 7 del presente statuto.

#### **ART. 11 - ORGANI SOCIALI**

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

#### **ART. 12 - L'ASSEMBLEA**

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonchè sugli altri oggetti attribuiti dalla

legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **ART. 13 - VINCOLI**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART. 14 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione, ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA**


L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, C.C., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. n. 9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

#### **ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**



L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

#### **ART. 17 - REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) dei voti espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila (10.000) abitanti e per frazioni oltre cinquemila (5.000), fino ad un massimo di voti pari al

trenta per cento (30%) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c. 6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il novantacinque (95%) del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente cinque per cento (5%) del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

**ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9/2010 gli organi della 'S.R.R.' sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

**ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, c. 2, c.c.

**ART. 20 - DURATA IN CARICA**

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre (3) sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. cinque (5) sedute anche non consecutive in un anno solare.

**ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i

casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo. L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni tre (3) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei membri in carica.

Le sedute sono valide qualora vi sia la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

#### **ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2010. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione

e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, è costituito da tre (3) sindaci effettivi compreso il Presidente e due (2) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

#### **ART. 25 - BILANCIO**


L'esercizio Sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio Sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale, osservate le disposizioni di legge.

#### **ART. 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, è esercitata dal collegio sindacale che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora non sia possibile affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, il bilancio annuale della Società dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata





esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del D.lgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno

trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

#### **ART. 27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. n. 9/2010.

#### **ART. 28 - NORME SULLA TRASPARENZA**

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo

58 nonchè alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nè può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

**ART. 29 -CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la 'S.R.R.'.

**ART. 30 - NORME TRANSITORIE**


Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

**ART. 31 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della L.R. n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile. Restano salve, comunque, le inderogabili disposizioni di legge.

E' copia autentica, spedita in conformità all'originale ed allegato con le sottoscrizioni di legge che si rilascia per uso ove la legge non prescrive il bollo. Consta di un mezzo foglio e quattro interi.

Ragusa, 16 lug luo 2014



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center and the text 'CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.